



CENTRO DI DIRITTO PENALE TRIBUTARIO
CENTRE DE DROIT PENAL FISCAL
CENTER FOR CRIMINAL TAX LAW

**PROVE DI DIALOGO (DIFFICOLTOSE) TRA CORTE EDU E CORTE DI
CASSAZIONE IN MATERIA DI ACCESSI E ISPEZIONI
NELLE VERIFICHE FISCALI
("ITALGOMME PNEUMATICI S.R.L. E ALTRI C. ITALIA" VS CASS. PEN.,
SEZ. III, UD. 11/11/2025, 8/1/2026, N. 512)**

In un'epoca in cui è molto diffusa una certa disillusione circa l'utilità dell'aggancio degli ordinamenti nazionali a trattati ed organizzazioni internazionali (si pensi solo alla uscita degli USA da ben sessantasei convenzioni internazionali!) è sicuramente opportuno evitare di "gettare il bambino assieme all'acqua sporca". Il pensiero, in chiave europea, va subito alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) del 1950. Si tratta, come noto, di uno strumento di tutela posto a garanzia dei cittadini/utenti dei sistemi giudiziari dei paesi aderenti alla Convenzione, i quali, esauriti i rimedi interni a tali ordinamenti, possono trovare (o, quanto meno, cercare di trovare), di fronte alla Corte europea dei Diritti dell'uomo (Giudice sovranazionale deputato alla verifica giurisdizionale delle situazioni giuridiche portate dai ricorrenti), il riconoscimento della violazione (da parte delle autorità giudiziarie nazionali) di diversi diritti fondamentali sanciti dalla Convenzione, quali ad esempio il diritto ad un processo equo (art. 6), il diritto al rispetto del principio del "nullum crimen sine lege" (art. 7), il diritto al rispetto della vita privata, del domicilio e della corrispondenza (art. 8), il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione (art. 9), nonché quello ad un ricorso effettivo di fronte alla magistratura nazionale (art. 13).

In questo articolato contesto, si può solo immaginare come la Corte EDU si sia potuta attivare in materia di normativa tributaria italiana che, come noto, risulta oggettivamente disorganica e priva, in alcuni ambiti operativi, di reali e concreti sistemi di tutela del contribuente.

Il pensiero va, ovviamente, alla recente ma già celebre sentenza “Italgomme Pneumatici S.r.l. e altri c. Italia” del 5/2/2025 (ricorso 36617/18 e altri), con la quale la Corte EDU ha sanzionato l’Italia per la violazione del sopra citato art. 8 della Convenzione (come detto, posto a tutela della vita privata, del domicilio e della corrispondenza), con riferimento ad una serie di accessi, presso le sedi di diverse società ad opera della Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza, dove erano state effettuati ispezioni e sequestri di documentazione. A tal proposito, per non tediare il paziente lettore, è solo il caso di ricordare che tali attività di accesso “invasivo” da parte delle autorità finanziarie sono previste e disciplinate da normativa davvero risalente quali gli artt. 52 del DPR n. 633/1972 e 33 del DPR n. 600/1973, nonché addirittura l’art. 35 della Legge n. 4 del 1929 (!). Sul punto, è solo il caso si rilevare come questa normativa risalente a più di cinquant’anni fa e addirittura a quasi cento anni fa non risulti più al passo coi tempi.

In ogni caso, la Corte EDU ha rilevato la violazione dell’art. 8 della Convenzione sotto questi due essenziali profili:

- La normativa di riferimento, che disciplina gli accessi delle autorità finanziarie e la conseguente acquisizione di documenti, risulta disorganica e farraginosa e non chiarisce, in maniera ben definita, quali sono i presupposti ed i criteri per attivare tali attività ispettive, né quali sono i confini operativi di queste ultime;
- L’ordinamento tributario italiano non prevede reali ed effettive garanzie procedurali per il contribuente, essendo solo previsto quale possibile controllo, a valle degli accessi/ispezioni, di ricorrere alle Corti di giustizia tributaria, al giudice civile o al Garante del contribuente (tutti rimedi che, giustamente, sono apparsi alla Corte EDU aspecifici e poco temuti dall’amministrazione finanziaria che li considera vere e proprie “armi spuntate” in mano al contribuente (sul punto, la Corte EDU, sulla base dell’art. 46 della Convenzione, ha rilevato l’esistenza di un “problema sistemico”, relativamente alle garanzie per il contribuente di fronte agli accessi fiscali “invasivi”, invitando lo Stato italiano ad adottare *“le misure generali appropriate al fine di adeguare la propria legislazione e la propria prassi alle conclusioni della Corte (EDU)”* (v. par. 147 della sentenza)

Sulla base di questa importante sentenza della Corte EDU, è sorto il dibattito sulla possibile applicazione della stessa al fine di invalidare e rendere inutilizzabili processualmente le prove assunte dalla Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza, mediante gli accessi/ispezioni di cui sopra (fondati sugli artt. 52 del DPR n. 633/1972, 33 del DPR n. 600/1973, e 35 della Legge n. 4 del 1929 e, quindi, considerati in violazione dell'art. 8 della Convenzione dalla Corte EDU), successivamente poste alla base di imputazioni per reati tributari o di provvedimenti di sequestro preventivo, sempre con riferimento a tale tipologia di illeciti penali di impresa.

Ovviamente, la leva giuridica per ottenere questo risultato processuale potrebbe essere l'art. 191 c.p.p. che, come noto, prevede che: *“Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate”*. Ebbene, proprio pochi giorni fa, è stata depositata la sentenza n. 512 del 8/1/2026 (ud. 11/11/2025) della III Sezione penale la quale rappresenta il primo approccio della nostra Corte di legittimità a tale problematica.

La Corte di Cassazione, trattando l'impugnazione avverso un'ordinanza di sequestro preventivo, emessa dal Tribunale del Riesame di Lecce, ha adottato un'impostazione che potremmo definire “minimalista” circa la portata applicativa della sentenza “Italgomme Pneumatici S.r.l. e altri c. Italia”.

Ed, infatti, questa sentenza, da un lato, nega che una sentenza di condanna della Corte EDU possa essere equiparata ad una norma di legge: anche se l'argomento sembra davvero molto formale, in quanto si potrebbe ben sostenere che la norma di legge c'è ed è l'art. 8 della Convenzione così come introdotto nel nostro ordinamento interno dalla Legge di ratifica ed esecuzione di tale convenzione, Legge n. 848 del 1955 (del resto, in caso contrario, non si comprenderebbe la reale portata dell'art. 628 bis c.p.p., introdotto dalla Riforma Cartabia e che prevede come, sulla base di una sentenza della Corte EDU, il condannato possa richiedere alla Corte di Cassazione di revocare una sentenza o un decreto penale di condanna, ovviamente già passati in giudicato, che, come si usava dire, “de albo facit nigrum”!).

La Suprema Corte completa la propria parabola argomentativa (evidentemente, finalizzata a svuotare di portata applicativa la sentenza della Corte EDU in commento, quanto meno in sede penale), affermando seccamente che: “La violazione di carattere

sistemico rilevata dalla Corte EDU...non attiene direttamente alla disciplina della invalidità o della inutilizzabilità degli elementi acquisiti nel corso di tali attività nelle sedi amministrative e giurisdizionali. Di conseguenza, sembra ragionevole affermare che la violazione di carattere sistemico dell'ordinamento italiano, per come rilevata dai Giudici di Strasburgo, non implica una generale illegittimità ed inutilizzabilità di tutti gli atti compiuti dall'Amministrazione finanziaria nell'ambito delle verifiche fiscali...”, concludendo per l'inammissibilità del ricorso e concedendo al povero contribuente/indagato soltanto l'esonero dal pagamento della sanzione pecuniaria derivante dalla inammissibilità del ricorso, non risultando quest'ultimo in colpa a causa della novità e complessità delle questioni giuridiche sottese al giudizio della Corte, così come previsto dalla sentenza n. 186 del 2000 della Corte Costituzionale relativa al dettato dell'art. 616 c.p.p.

Avv. Luca Robustelli

Genova, 15 gennaio 2026